

Con la sentenza n.21633/2013 la Cassazione precisa che in situazioni di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un'analogia inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro. L'identità delle situazioni riscontrate può essere tuttavia valutata dal giudice per verificare la proporzionalità della sanzione adottata, privando così il provvedimento espulsivo dalle sua base giustificativa. Il caso in esame riguardava gravi irregolarità nella negoziazione di assegni presso una filiale di banca, irregolarità a seguito delle quali il direttore era stato licenziato, mentre ad altri impiegati erano state comminate sanzioni non espulsive; la Corte ha comunque ritenuto che pur in presenza di analoghi fatti contestati, il licenziamento del direttore fosse giustificato dal grado e dalla responsabilità del medesimo.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.21633 del 20/09/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)